



PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (PARTNER INDUSTRIALE) CHE ACQUISTI IL 70% (SETTANTA PER CENTO) DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AGESP S.P.A. IN AGESP ENERGIA S.R.L.

RISPOSTE QUESITI N. 2

7. Con riferimento al requisito di Idoneità tecnica di cui all'art. 5, lett. b) dell'Avviso, relativo all'Operatività nel corso dell'ultimo anno solare (2021) in entrambi i settori in cui opera AGESP Energia S.r.l. (teleriscaldamento e vendita di gas ed energia elettrica) si chiede di fornire le seguenti precisazioni.

1. Si chiede di confermare che l'art. 5.3 dell'Avviso, laddove prevede che in caso di operatore economico collettivo il requisito di idoneità tecnica dovrà essere posseduto per intero da almeno uno dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio, possa essere interpretato nel senso che i due servizi (teleriscaldamento e vendita di gas ed energia) possano essere cumulati fra i singoli componenti del RTI, che garantirebbe quindi il possesso del requisito nel suo complesso. Una diversa interpretazione, che ammetta la partecipazione unicamente ai soli soggetti autonomamente in possesso dell'intero requisito di cui all'art. 5, lett. b) dell'Avviso, si porrebbe in contrasto con la previsione di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso, che ammette la partecipazione alla Procedura a tutti i soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50: ed infatti, la possibilità, nonché la stessa utilità, di partecipare in RTI viene meno qualora vi sia l'onere di possedere per intero l'unico requisito tecnico da parte di un unico soggetto, Tale previsione viola la regola della proporzionalità dei requisiti di gara, per come declinato dalle pronunce della Corte di Giustizia (ex multis Corte di Giustizia Europea, 28.04.2022, C-642/20) nonché l'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e l'art. 63 della Direttiva 2014/24/UE.

Con riferimento a quanto richiesto si rimanda a quanto previsto dall'art. 5, p.to 3, dell'Avviso – come rettificato in data 06/02/2023 –, ai sensi del quale **“I requisiti di idoneità tecnica di cui ai punti A) e B) non sono frazionabili, ragione per cui ciascuno di essi dovrà essere posseduto per intero da almeno uno dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio”**.

2. Fermo quanto sopra, si chiede inoltre di confermare che la deroga al possesso unitario del requisito di idoneità tecnica di cui all'art. 5, lett. b) dell'Avviso prevista in caso di possesso anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. anche indirettamente possa ritenersi applicabile anche nell'ipotesi inversa in cui le società componenti il RTI, pur non aventi un reciproco regime di controllo, siano entrambe soggette al controllo indiretto da parte di una terza impresa, quest'ultima non facente parte del RTI ma ultima controllante del Gruppo.

Si rimanda alla risposta precedente.

8. Buongiorno, all'articolo 5, comma 4 dell'Avviso di procedura si dice che, in relazione ai candidati in forma collettiva "la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto dovrà corrispondere alla quota indicata in sede di manifestazione di interesse alla presente Procedura". Ciò in linea con quanto previsto dall'Allegato A che richiede di indicare espressamente le quote di partecipazione. Tuttavia, risultando difficile presentare in questa fase le quote di partecipazione non avendo evidenza di tutti i documenti e le informazioni sottese alla gara, si chiede se sia possibile indicare unicamente il nominativo dei soci della futura ATI, oppure il nominativo del capofila e l'indicazione generica quale mero socio di maggioranza, in entrambi i casi senza indicare in questa fase le quote esatte di rispettiva competenza. Grazie

Anche alla luce dei chiarimenti forniti in relazione al quesito n. 2 e pubblicati in data 06/02/2023, si considera accettabile che la quota di partecipazione al capitale sociale sia indicata in sede di presentazione dell'offerta.



Busto Arsizio, 07 Febbraio 2023

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Tamborini